

TRIBUNALE ROMA

6 FEBBRAIO 1993

PRESIDENTE: BUCCI

RELATORE: CAMPOLONGO

PARTI: PIETROLUNGO
(Avv. Monaco)
RAI S.P.A.
(Avv. Pace, Zoccoli)

Ripresa televisiva dell'udienza penale • Accadimento svoltosi in pubblico • Lesione dell'immagine e della riservatezza di soggetto presente nel pubblico • Insussistenza • Mancato consenso alle riprese • Irrilevanza.

Non configura nessuna ipotesi di danno all'immagine e alla riservatezza di un soggetto la ripresa televisiva di un'udienza penale in cui un soggetto sia presente tra il pubblico. Né rileva l'esplicita manifestazione

di dissenso del soggetto ripreso — escludendosi dunque la possibilità di invocare l'art. 97 legge 633/1941 — poiché l'udienza dibattimentale di un processo penale è un fatto che si svolge in pubblico e le trasmissioni televisive ad esso relative svolgono un'importante funzione informativa, oltre che sociale e culturale sì da far ritenere prevalente il diritto di cronaca sugli interessi della personalità di cui si lamenta la lesione.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 novembre 1989 solo a due dei quattro soggetti citati, Sabrina Pietrolungo esponeva che nel mese di ottobre 1988 si era svolto a Roma, presso la III Sezione della Corte d'Assise, il processo nei confronti di Pietro Marsili ed altre persone, tutte imputate di gravi reati; che tale processo era stato interamente ripreso da una troupe della Rai-Tv e mandato in onda sulla rete 3 della RAI nell'ambito della trasmissione « Un giorno in pretura », con la regia di Ninì Perno e Roberta Petruzzelli, alle 20.30 del 19 dicembre 1988; che ella era stata presente a tutte e quattro le udienze di svolgimento di quel processo perché interessata alla vicenda del signor Marsili, al quale era legata da rapporto affettivo, legame che era sempre stato nascosto ai suoi familiari e conoscenti; che accortasi della presenza della troupe televisiva che riprendeva lo svolgimento del processo, si era rivolta al capo-troupe per esporgli la sua situazione e pregarlo di non riprenderla o comunque di eliminare in sede di montaggio del programma eventuali inquadrature che l'avessero casualmente ritratta, e che tale preghiera era stata reiterata durante tutte le udienze in cui si era articolato il processo e che, nonostante tali richieste fossero state accolte dal capo-troupe e dai suoi collaboratori, ella era stata inquadrata a lungo allorché, alla richiesta del

P.M., durante la requisitoria, della pena dell'ergastolo per il sig. Marsili, aveva avuto una forte reazione emotiva; che, a seguito della messa in onda del programma, seguito dai suoi parenti e conoscenti questi erano venuti a conoscenza della sua relazione con il signor Marsili ed avevano creato una situazione di insostenibile ostilità nei suoi confronti; che quanto accaduto concretava una violazione del suo diritto all'immagine ed alla riservatezza, che aveva procurato danni gravissimi alla sua vita affettiva e di relazione. Sabrina Pietrolungo citava, quindi, la RAI, il signor Angelo Guglielmi, direttore di RAI 3, le signore Ninì Perno e Roberta Petruzzelli, registe del programma, chiedendo al Tribunale di inibire la proiezione del filmato relativo al processo in argomento, di dichiarare l'illegittimità di tale filmato per violazione del suo diritto all'immagine ed alla riservatezza e di condannare conseguentemente i convenuti in solido al risarcimento dei danni morali e materiali da lui subiti.

L'atto di citazione veniva ritualmente notificato al Guglielmi ed alla RAI, ma solo quest'ultima si costituiva e l'attrice alla prima udienza rinunciava alla domanda nei confronti delle due registe.

La convenuta costituita contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto, adducendo che nessuna violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza della signorina Pietrolungo era stata da essa perpetrata nell'occasione cui si riferiva l'attrice, perché la trasmissione in argomento aveva ripreso e diffuso un fatto svoltosi in pubblico, nel modo in cui si era affettivamente svolto, senza allusioni circa legami di alcun genere che potessero intercorrere fra il signor Marsili e l'attrice; negava, quindi, in tale contesto, ogni rilevanza del dissenso rispetto ad una eventuale inquadratura televisiva espresso dall'attrice alla tropue della RAI.

Indi, dopo la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata dall'attrice, contestata dalla convenuta costituita e respinta dal giudice istruttore, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23 ottobre 1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva preliminarmente il collegio che, non essendosi uno dei convenuti, il signor Angelo Guglielmi, direttore di RAI 3, costituito, né tempestivamente né nel corso del giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, va dichiarata la sua contumacia.

Non vanno, al contrario, considerate parti del presente giudizio le due registe del programma, le signore Ninì Perno e Roberta Pretuzzelli, perché, nonostante fossero state citate in giudizio dall'attrice, la notifica dell'atto di citazione nei loro confronti non è stata effettuata nei termini di legge, come si evince dalla relata dell'ufficiale giudiziario che dichiara vane le ricerche effettuate per rinvenire le destinatarie della notifica al recapito fornitogli, e successivamente, alla prima udienza, l'attrice ha rinunciato alla domanda nei loro confronti.

Passando all'esame del merito, il Collegio osserva che l'attrice chiede che venga inibita la proiezione del filmato relativo al processo sopra indicato e che ne venga dichiarata l'illegittimità per violazione del suo diritto all'immagine ed alla riservatezza, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, e pone a fondamento della sua domanda soprattutto la circostanza che la sua immagine è stata ripresa e divulgata nonostante l'esplicita manifestazione di dissenso da parte sua, espressa al capo della troupe RAI che stava riprendendo il processo, proprio in relazione ad

una simile eventualità e che peraltro tale sua richiesta era stata tranquillamente accolta.

Ora, è chiaro che il dissenso espresso acquista rilevanza solo nelle ipotesi in cui per svolgere una determinata attività sia richiesto il consenso dell'interessato, mentre se da questo si può giuridicamente prescindere, a nulla rileva la contraria manifestazione di volontà.

Nel caso specifico, il collegio è del parere che tale consenso non fosse richiesto.

L'ipotesi in esame rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 97 della legge n. 633/1941, che individua, fra le eccezioni al principio secondo il quale « il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa » il caso in cui la riproduzione dell'immagine sia collegata a fatti svoltisi in pubblico.

Nessun dubbio può essere espresso sul fatto che l'udienza dibattimentale di un processo penale sia un fatto che si svolge in pubblico, perché in tal senso vi sono chiare indicazioni nel codice di procedura penale che prevede come eccezionali le ipotesi in cui simili udienze vadano celebrate a porte chiuse. Del resto, la pubblicità del dibattimento penale risponde ad una esigenza di garanzia e ad un interesse pubblico sulla possibilità di controllo dell'operato degli organi giurisdizionali che pronunciano sentenze « in nome del popolo italiano ». Né si può dubitare che la riproduzione dell'immagine della signorina Pietrolungo fosse collegata allo svolgimento del processo perché, come l'attrice stessa afferma, la ripresa televisiva che la ritraeva ha avuto luogo proprio nel contesto del processo, quando la medesima ha reagito emotivamente alla richiesta del P.M. della pena dell'ergastolo per il fidanzato, signor Marsili.

È chiaro che nel caso specifico l'attrice non lamenta semplicemente una lesione del suo diritto all'immagine, che sarebbe facile inquadrare puramente e semplicemente nell'ambito della normativa che si è già richiamata; la signorina Pietrolungo adduce, invece, che sia stato leso, insieme e per tramite proprio della diffusione della propria immagine, il suo diritto alla riservatezza, perché a seguito della messa in onda della trasmissione televisiva « Un giorno in pretura » relativa al processo al quale aveva assistito, sarebbe stata rivelata la sua relazione, fino ad allora celata ad amici e parenti, con il signor Pietro Marsili, imputato nello stesso processo.

Volendo seguire l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, nel caso in cui la tutela del diritto all'immagine si intrecci con quella del diritto alla riservatezza, attenendo il caso di specie non solo al semplice ritratto della persona coinvolta, ma anche alla sfera della sua vita privata, delle relazioni interpersonali sulle quali si vuole mantenere il riserbo, siano esse, o non lo siano, conosciute da parenti e amici dalla persona interessata, la normativa da considerare non può essere solamente quella che si evince dagli artt. 10 c.c. e 96-97 della legge 633/1941. Il diritto alla riservatezza, infatti, la cui autonomia rispetto agli altri diritti della personalità è stata chiaramente riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, ha sicuramente una valenza costituzionale, potendo senza dubbio rientrare fra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. Pertanto, quando la tutela del diritto all'immagine coinvolge anche il diritto alla riservatezza, l'individuazione dei casi in cui il ritratto possa essere divulgato senza la necessità del consenso dell'interessato deve essere effettuata anche in considerazione di questo secondo importantissimo aspetto.

Nel caso di specie, la trasmissione contestata mira a rappresentare, nell'ambito dello svolgimento di un processo penale, anche le tensioni che una vicenda giudiziaria suscita ed i risvolti che essa ha anche dal lato umano, per le persone che ne rimangono coinvolte. Proprio per tale aspetto, nel quale rientra l'episodio narrato dall'attrice, si può senz'altro ritenere che trasmissioni di tal genere svolgano un'importante funzione informativa, oltre che sociale e culturale.

Vi sono, quindi, nel caso concreto, due interessi in conflitto, entrambi di rilevanza costituzionale: da un lato il diritto dell'attrice a non vedere divulgate notizie relative alla sua sfera privata, dall'altro il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e quindi il diritto ad informare e ad essere informati attraverso il libero esercizio della cronaca, anche televisiva. Quando esiste un conflitto tra tali interessi contrapposti, secondo la giurisprudenza, va considerato prevalente il diritto di cronaca quando vi sia la rilevanza sociale della notizia, e quindi l'interesse generale ad esserne informati, quando tale notizia sia vera e quando essa non venga esposta in modo di per sé offensivo.

Per quanto riguarda il primo requisito, è chiaro che, per quanto si è detto sull'intento della trasmissione « Un giorno in pretura » di rappresentare nel modo più possibile completo anche la realtà umana che circonda lo svolgimento di un processo penale, scopo questo di interesse sociale, l'episodio in questione era rilevante proprio al fine della conoscenza delle reazioni emotive che possono essere suscitate da una simile vicenda.

Infatti, la signorina Pietrolungo non lamenta di essere stata ripresa quale anonima spettatrice del processo: l'inquadratura fu effettuata proprio in virtù del suo atteggiamento, suscitato dalla richiesta della pena dell'ergastolo per il proprio fidanzato da parte del P.M. e quindi nel momento di una reazione collegata e determinata dallo svolgimento del processo ed in quanto tale interessante ai fini di una completa rappresentazione di esso anche sotto il profilo umano e sociale.

Quanto alla verità della notizia, questa non viene discussa neanche dalla stessa attrice. Circa il modo in cui la notizia è stata esposta, quello che si lamenta non sono inquadrature montate artificiosamente in modo da lasciare intendere ciò che non era; qui l'attrice contesta proprio il fatto che sia stata ripresa la sua reazione così come si era verificata. Il collegio ritiene quindi che nel caso di specie la notizia sia stata divulgata rispettando il terzo profilo indicato, quello della continenza. Se una lesione della reputazione dell'attrice vi è stato, ciò è dovuto non al modo in cui il diritto di cronaca è stato esercitato, ma proprio al fatto stesso che la notizia sia stata divulgata. Ma questo è permesso proprio per la preminenza che viene accordata, avendo appurato la sussistenza nel caso di specie dei tre requisiti al tal fine indicati dalla giurisprudenza, al diritto di cronaca rispetto al diritto all'immagine e alla riservatezza dell'attrice.

Né il profilo del pregiudizio all'onore e alla reputazione può essere considerato ai fini indicati dall'art. 97, comma 2 della legge 633/1941, perché tale articolo si riferisce al solo diritto all'immagine e sotto tale profilo non si può certo affermare che l'avere ritratto e diffuso l'immagine di una persona che, comprensibilmente, si dispera per la sorte non proprio favorevole di un soggetto al quale è legata da affetto possa concretare una lesione dell'onore della medesima, considerato tale ultimo concetto in senso obiettivo e non personalistico.

La domanda di inibizione della proiezione del filmato e di dichiarazione della sua illegittimità con conseguente risarcimento dei danni morali e materiali avanzate dall'attrice vanno pertanto rigettate perché infondate, né si ritiene di dover rimettere la causa davanti all'istruttore, come richiesto dall'attrice stessa, perché il collegio ritiene sufficiente, ai fini della decisione, l'istruttoria già espletata.

La condanna per le spese segue la soccombenza.

P.Q.M. — Il collegio, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Sabrina Pietrolungo nei confronti della RAI e di Angelo Guglielmi così provvede:

- 1) dichiara la contumacia del convenuto Angelo Guglielmi;
- 2) rigetta le domande dell'attrice;
- 3) condanna l'attrice al rimborso in favore della RAI delle spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in lire 5.000.000, di cui lire 80.000 per spese e lire 520.000 per competenze di procuratori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 1992.

TRIBUNALE ROMA

19 FEBBRAIO 1993

G.I.: SORRENTINO

PARTI: ARMANINI
RAI

Udienza penale • Ripresa televisiva • Tacito consenso alla ripresa • Tutela dell'immagine e della riservatezza dell'imputato • Insussistenza • Ricorso ex art. 700 c.p.c. • Inammissibilità.

È lecita la trasmissione televisiva di un processo penale, ove si individui un consenso tacito alle riprese (mancata opposizione alle stesse in sede di dibattimento da parte dell'imputato), a

nulla rilevando il programma televisivo in cui dette riprese sono state utilizzate (la trasmissione « Un giorno in Pretura » in luogo del telegiornale, come ritenuto dall'interessato) né la circostanza che il programma televisivo in questione abbia durata assai più ridotta del dibattimento « posto che un'operazione di sintesi nell'informazione è pur sempre necessaria, nei limiti di una obiettiva esposizione dei fatti ».

Il giudice istruttore dr. Federico Sorrentino ritenuto che ricorso promosso *ante causam* ex art. 700 c.p.c., Armanini Walter ha ottenuto *inaudita altera parte*, decreto motivato contenente l'ordine a che la RAI TV (RAI tre), nel mandare in onda il programma « Un giorno in Pretura » limitatamente alla divulgazione della fase dibattimentale del procedimento celebrato avanti al Tribunale penale di Milano a carico di Armanini Walter, procedesse alla trasmissione con l'oscuramento dell'immagine del suddetto Armanini Walter in modo che lo stesso non risultasse riconoscibile;

che tale decreto si fondava sui dedotti presupposti, quali l'imminente messa in onda del programma (la sera stessa) e la circostanza che il ricorrente non ebbe a prestare il proprio consenso alla ripresa audiovisiva del dibattimento;

che su richiesta della resistente RAI veniva disposta l'anticipazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti per il 17 febbraio 1993;

che il ricorrente eccepiva il difetto di « legittimazione passiva » della RAI, costituitasi in persona del « Direttore della direzione degli affari legali », anziché in persona del Presidente;

che parte ricorrente sollevava inoltre dubbi di incostituzionalità dell'art. 147 disp. att. c.p.p., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. sotto il profilo di una lesione della riservatezza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini, lesione che deriverebbe dalla messa in onda della trasmissione;

che, sentito liberamente il ricorrente, la causa veniva trattenuta in riserva;

considerato che in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva, *recte* di capacità processuale, è pacifico in giurisprudenza che la mancata od erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza in giudizio di una persona giuridica non è causa di nullità quanto l'ente sia stato, come nella fattispecie, esattamente denominato e individuato in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l'atto proviene;

che infatti la RAI a norma di legge e di statuto ben poteva essere rappresentata nella fattispecie dal Direttore generale (cfr. Cass. n. 9332 del 1988), il quale, a sua volta, con procura notarile ben poteva legittimamente conferire la rappresentanza processuale anche a persona estranea alla società (Cass. n. 5798 del 1985 e n. 1405 del 1984; nonché n. 3911 del 1986) e quindi anche, come nella fattispecie, al Direttore degli affari legali Attilio Zoccali, avente espressamente il potere di assumere tutte le iniziative in ordine alla instaurazione dei giudizi e di resistere in giudizio nelle cause da chiunque promosse contro la Rai, ad eccezione di quelle di lavoro e di previdenza (cfr. procura repertorio n. 58625 del 1992, notaio Generoso Palermo di Roma);

che parte resistente ha dedotto che la trasmissione *de qua* era in effetti programmata per il giorno 19 febbraio 1993;

che il ricorrente, sentito liberamente, ha affermato di « non essersi mai opposto » alle riprese televisive in questione, « non manifestando alcuna opposizione » (cfr. testualmente quanto dichiarato in udienza), nonostante si rese conto di tale facoltà, in quanto esercitata nel corso dello stesso dibattimento da almeno un teste (cfr. verbale d'udienza);

che pertanto, non dissentire in tale contesto, in cui risultava esplicitata detta facoltà, deve obiettivamente ritenersi come tacito consenso alla ripresa, sì che non si rinvergono i presupposti indicati dal richiamato art. 147 disp. att. c.p.p. per l'oscuramento dell'immagine dell'imputato, posti a fondamento del decreto d'urgenza sulla base di una non esatta affermazione contenuta nel ricorso introduttivo;

che ogni distinzione dedotta dal ricorrente, in ordine al programma televisivo in cui tale ripresa sarebbe stata poi in concreto utilizzata, perde di consistenza, avuto riguardo alla finalità prettamente informativa, culturale e sociale della trasmissione in questione, nonché ai tempi di tale programmazione di pochi giorni successiva alla celebrazione del processo (segnatamente il ricorrente avrebbe dato il consenso, peraltro non esplicitato

nella preposta sede dibattimentale, per una ripresa per il telegiornale e non per il programma « Un giorno in pretura », cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17 febbraio 1993);

che quanto dedotto in ordine a lacune nella trasmissione che fornirebbero un'immagine distorta e incompleta dell'imputato in relazione ai tempi effettivi del dibattimento (20 ore circa a fronte di due ore di trasmissione) appare del tutto generico ai fini di una limitazione del già riferito diritto di cronaca legittimamente esercitato dalla RAI, posto che un'operazione di sintesi nell'informazione è pur sempre necessaria, nei limiti di una obiettiva esposizione dei fatti, così come imposto al giornalista dalla legge, oltre che dalle norme deontologiche;

che le censure di legittimità costituzionale dell'art. 147 disp. att. c.p.p., oltre che irrilevanti avendo il ricorrente prestato tacitamente il suo consenso, appaiono manifestamente infondate, poiché tale norma, regolando il problema delle riprese audiovisive dei dibattimenti in un difficile contemperamento dell'esercizio del diritto di cronaca con il diritto alla riservatezza delle persone, ha introdotto indubbiamente un ampliamento della tutela del cittadino che non consenta la ripresa, il quale, in tal caso, ha diritto ad ottenere l'oscuramento della propria immagine; ciò a differenza di quanto stabilito prima della entrata in vigore di tale norma, per cui il diritto all'immagine e alla riservatezza ben poteva essere posposto all'interesse sociale particolarmente rilevante, anche quando il soggetto ripreso non avesse prestato il consenso alla riproduzione della propria immagine (secondo la giurisprudenza venutasi a creare esclusivamente sulle norme di cui agli artt. 10 c.c. e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633);

che per le suesposte considerazioni, non sussistendo il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, il ricorso va respinto, revocando il precedente decreto;

che alla soccombenza segue al condanna delle spese.

P.Q.M. — 1) rigetta il ricorso revocando il precedente decreto; 2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in L. 150.000 per spese, in L. 400.000 per competenze e in L. 800.000 per onorari, oltre IVA e CAP.

**GIUSTIZIA PENALE E
SPETTACOLI TELEVISIVI: LA
PUBBLICITÀ DEL
DIBATTIMENTO PREVALE
SULLA REPUTAZIONE (E
SULLA RISERVATEZZA) DEI
SOGGETTI COINVOLTI
NELLE VICENDE
GIUDIZIARIE**

«patologica», per altri) in ogni situazione in cui si manifesti la vicenda umana dell'individuo — e dunque anche nelle aule di giustizia — vuoi per l'interesse che la «sacralità» del processo penale, con la ritualità delle sue rappresentazioni, sembra aver sempre destato nell'opinione pubblica e nell'immaginario collettivo, sicché l'efficacia suggestiva che il connubio televisione-giustizia penale può esercitare «agli occhi del pubblico» non poteva certo sfuggire ai detentori e/o gestori dei mass-media, in ispecie alla televisione, con il rischio tuttavia che il momento o il profilo dello «spettacolo» si imponga e nettamente prevalga su quello, certo legittimo, del diritto di cronaca, sacrificando la personalità morale dell'imputato (come pure di altri soggetti presenti al dibattimento) non già alle necessità dell'informazione bensì a quelle, invero assai meno rilevanti, dello spettacolo e dell'*audience*.

Certo è che si è ormai dinanzi ad un vero e proprio nuovo genere mass-medianico (e ben oltre quello già offerto dal cinema e dalla letteratura) in cui lo «specifico» televisivo si impone agli altri due per la circostanza, che è poi alla base delle pronunce dei giudici, che i personaggi coinvolti nelle riprese televisive sono tutt'altro che immaginari o «puramente casuali»; ed è certo che i soggetti coinvolti, per effetto dei riflettori recati in aula, sembrano condividere, amplificata di molto, la condizione vissuta dal personaggio del racconto di Anatole France, *Crainquebille*, venditore ambulante, quando fu tradotto in preda per oltraggio a una guardia di città, allorché, «preso posto sul banco degli imputati, nella sala grande e oscura, i suoi occhi erano corsi dai giudici ai cancellieri, dagli avvocati drappeggiati nelle loro toghe all'uscire, ai gendarmi, per fermarsi, dietro una balaustra, sulle teste scoperte degli spettatori silenziosi. E trovandosi seduto su quella panca sopraelevata, gli venne fatto di pensare che da quel comparire dinanzi ai giudici, anche se in veste di imputato, egli stesso acquistava un certo prestigio, sia pur funesto» (Anatole France, *Crainquebille*, Firenze, 1956, p. 3).

1. Può ormai sostenersi l'esistenza di una copiosa produzione giurisprudenziale e dottrinale in materia di ripresa televisiva dell'udienza penale e conseguenti, lamentate lesioni del diritto dell'imputato (ma anche di altri soggetti presenti all'udienza) alla sua personalità morale.

Il tema, anzi, sembra assurgere quasi ad un autonomo filone della letteratura giuridica (e non) sui mezzi di comunicazione di massa, vuoi per l'oro sempre più massiccia presenza («fisiologica», per alcuni;

2. Il provvedimento del G.I. del Tribunale di Roma che revoca un precedente decreto ottenuto ex art. 700 c.p.c., *inaudita altera parte*, dall'imputato del procedimento penale che chiedeva quanto meno l'oscuramento della propria immagine nella messa in onda di una delle trasmissioni di

« Un giorno in Pretura » relativa al processo che lo riguardava, non aggiunge elementi di sostanziale novità in ordine alle motivazioni che generalmente sono adottate dai giudici per consentire la messa in onda della trasmissione in parola nella loro completezza d'immagine, ossia senza censure od oscuramenti di sorta.

Soprattutto, non rileva la circostanza che l'imputato-ricorrente avrebbe dato il proprio consenso, ancorché non esplicitato pienamente (il soggetto interessato non avrebbe manifestato « alcuna opposizione ») solo per una ripresa da utilizzare per il telegiornale e non per il programma *Un giorno in Pretura*. (In riferimento a fattispecie simili, ancora relative alla trasmissione *Un giorno in Pretura*, cfr. Trib. Torino, 20 settembre 1988, Pres. Canna, imp. Morletto, in questa *Rivista*, 1989, p. 484, che vieta la ripresa televisiva dell'udienza penale sul rilievo che l'esigenza di tutela dell'imputato prevale sull'esigenza della collettività a controllare l'amministrazione della giustizia; al contrario, ancora Trib. Torino, 22 settembre 1988, Pres. Cannata, imp. Bertotto, *ivi*, p. 485, ha ritenuto la ripresa televisiva del dibattimento legittimo esercizio del diritto di cronaca e rispondente ad un diritto della collettività a conoscere le modalità di amministrazione della giustizia penale, osservando inoltre che « in base agli artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633 per l'esposizione e la riproduzione del ritratto di persone fisiche non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata da scopi didattici e culturali o è collegata a fatti svoltisi in pubblico »; e dall'altro che « non è possibile presumere con ragionamento aprioristico che eventuali future trasmissioni televisive del processo oggi ripreso arrechino pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro dell'imputato e/o degli altri soggetti che verranno ritratti ». Nella stessa direzione di quest'ultima pronuncia, cfr. Pret. Torino 23 settembre 1987, est. Pignatelli e Pret. Torino, 13 ottobre 1987, est. Girolami, imp. Dovito, *ivi*, p. 485 ss.).

Infatti, secondo l'opinione del G.I., la trasmissione in questione avrebbe anch'essa « finalità prettamente informativa, culturale e sociale », sicché certamente ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca anche quel programma può ritenersi lecito e non pregiudizievole per l'immagine e la riservatezza del ricorrente, non trovando spazio nelle argomentazioni del magistrato le preoccupazioni che pure in passato erano state sollevate circa l'efficacia suggestiva e l'impatto mass-medianico sul pubblico del mezzo televisivo, con l'evidente differenziazione non solo tra televisione e carta stampata ma anche tra gli stessi programmi televisivi, a seconda della loro struttura e della loro impostazione comunicativa (cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in questa *Rivista*, 1985, p. 983 ss., ove numerosi richiami dottrinali e giurisprudenziali in ordine alle implicazioni che la tematica in questione presenta anche in riferimento ad altri campi scientifici, dalla psicologia forense alla sociologia delle comunicazioni di massa. Sulla rappresentazione che della giustizia viene fatta alla comunità, con il mezzo televisivo, cfr. la monografia di G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984, spec. p. 397 ss. Utili informazioni ed indicazioni sull'esperienza francese sono offerti da J. PRADEL, *Le tecniche audiovisive nel processo penale secondo la recente legislazione francese*, in questa *Rivista*, 1987, p. 1 ss. Il tema delle trasmissioni televisive aventi ad oggetto vicende personali e familiari in cui sia anche coinvolto un minore d'età è affrontato da G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di « informa-*

zione-spettacolo », in questa *Rivista*, 1989, p. 503 ss., in commento ad una pronuncia della Pret. Roma dell'11 gennaio 1989, *ivi*, dove il magistrato ha imposto alla RAI di adottare « tecniche giornalistiche » allo scopo di preservare « l'anonimato dei soggetti » e la « oggettiva non riconoscibilità della vicenda personale della ricorrente e del figlio minore »).

3. Si diceva, più sopra, della possibilità che a lamentare la lesione della propria immagine e della propria riservatezza possano essere anche altri soggetti, diversi dall'imputato, e presenti all'udienza a titolo diverso, anche quali spettatori, più o meno interessati alla vicenda penale ripresa. È il caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Roma, qui riportata, in cui si rigettano le richieste risarcitorie dell'attrice, presente al dibattimento penale perché interessata al processo riguardante un imputato a cui la stessa attrice è legata sentimentalmente, e che per effetto della ripresa televisiva avrebbe subito una lesione della propria immagine e della propria riservatezza, risultando dalla trasmissione poi messa in onda un suo chiaro coinvolgimento emotivo e affettivo, laddove, invece, l'attrice voleva, soprattutto pensando all'ambiente familiare, tenere nascosta la relazione sentimentale che la univa all'imputato poi condannato nel dibattimento ripreso dalle telecamere. Nonostante la ferma opposizione dell'attrice alla ripresa della sua persona — del tutto estranea, si badi, alle vicende oggetto del processo penale — manifestata al capo della troupe della RAI e malgrado avesse ricevuto le rassicurazioni del dipendente dell'azienda radiotelevisiva, le immagini poi trasmesse nel programma *Un giorno in Pretura* l'avevano vista comparire in televisione mentre seguiva con forte apprensione emotiva e sentita partecipazione l'andamento della causa, soprattutto al momento della sentenza di condanna del suo fidanzato. E proprio in virtù delle immagini teletrasmesse, veniva rivelata la sua relazione, fino a quel momento nascosta ad amici e parenti, con l'imputato. Da qui, secondo l'attrice, la lesione della sua riservatezza (e della sua immagine), con conseguente richiesta di danni alla RAI.

Soprattutto sulla considerazione che non rilevarebbe il mancato consenso della ricorrente alla ripresa televisiva (relativamente alla sua persona), trattandosi di fatto svoltosi in pubblico, in virtù dell'art. 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, i giudici escludono la lesione del diritto all'immagine dell'attrice, anche considerando la particolare rilevanza che assume l'interesse pubblico alla conoscenza del processo penale e, con esso, al controllo dell'operato degli organi giurisdizionali. (Su questo punto, sull'interesse cioè del pubblico alla corretta amministrazione delle giustizia si da giustificare la ripresa televisiva del processo penale, cfr. le sentenze citate *supra*, al punto *sub* 2. Più in generale, in ordine ai fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, tali da giustificare l'irrilevanza del consenso del soggetto ritratto, si segnala l'orientamento restrittivo della giurisprudenza secondo la quale i fatti svoltisi in pubblico assumerebbero efficacia esimente solo se rivestono una particolare risonanza per la collettività: cfr., fra le tante, App. Roma, 30 settembre 1974, in *Giur. it.* 1975, I, 2, 583; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, *ivi*, 1978, I, 1, 2147).

Rimane, però, il problema della lesione del diritto alla riservatezza, « attenendo il caso di specie », secondo i giudici romani, « non solo al semplice ritratto della persona coinvolta ma anche alla sfera della sua vita privata, delle sue relazioni interpersonali sulle quali si vuole mantenere il riserbo, siano esse, o non lo siano, conosciute da parenti e amici della persona interessata ».

La soluzione adottata dal Tribunale di Roma, dopo aver giustamente sottolineato lo stretto legame concettuale e giuridico tra la lesione dell'immagine e quello della riservatezza, quando attraverso l'immagine è possibile una raffigurazione della persona in momenti intimi o riservati, anche attraverso accostamenti a situazioni, persone, circostanze delicate secondo la coscienza sociale, sì da determinare un connubio giuridicamente illecito, è comunque quella della comparazione degli interessi in conflitto, ritenendosi in fattispecie simili comunque prevalente quello alla manifestazione del pensiero — all'informazione, alla conoscenza pubblica dei fatti — sull'altro, sull'interesse cioè del soggetto, alla protezione della sua sfera privata. E ciò, soprattutto tenendo presente che la ripresa televisiva dell'udienza penale nel rappresentare « anche le tensioni che una vicenda giudiziaria suscita ed i risvolti che essa ha anche dal lato umano, per le persone che ne rimangono coinvolte » svolge « un'importante funzione informativa, oltre che sociale e culturale ». Con il chè, tuttavia, se può in parte condividersi l'assunto dei giudici circa la necessità che la rappresentazione di un fatto socialmente rilevante — quale è un processo penale — deve essere offerto dal mezzo di informazione nella pienezza del suo contesto, anche con i risvolti umani in esso presente, qualche perplessità sorge ove si rifletta sulla circostanza che il rischio di una tale impostazione argomentativa è che « i comportamenti possono finire per essere governati non dal codice di rito, bensì dall'adeguamento a modelli astratti televisivi o cinematografici »; così che il « il processo, anziché concentrarsi sul suo oggetto, rischia di proiettarsi verso un ipotetico pubblico, trasferendosi davanti al 'tribunale dell'opinione pubblica' » (così V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, cir., p. 985). Ed è certo più che legittimo il dubbio che in tal modo l'attività di informazione possa vedere trasformata la propria originaria funzione — certamente irrinunciabile in un ordinamento democratico — in un'attività di appagamento della morbosa curiosità del pubblico, sì da rendere sempre più incerta la linea di confine tra lo « Stato di cultura » (e di civiltà) e quello « dello spettacolo » (cfr. P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 327), indubbiamente anche quest'ultimo rilevante nella società contemporanea ma non al punto di sacrificare gli interessi fondamentali della persona umana (Utili considerazioni e riferimenti sul rapporto tra attività giudiziale e lesione della riservatezza, sia pure contenuti in una fattispecie di divulgazione di notizie relative ad un processo civile sono contenute in V. ZENO-ZENCOVICH, *Lesione della riservatezza attraverso la pubblicazione di un procedimento civile*, in questa *Rivista*, 1990, p. 543 ss. Sono peraltro sempre più attuali le considerazioni (e le preoccupazioni) di J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, trat. it., Bari, 2 ed., 1988, ed. orig. *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, 1962, *passim*, sul fatto che « i momenti della 'privatizzazione' e della 'pubblicità' perdono la loro distinzione netta » nella società contemporanea (v., in part. p. 190 ss.).

VINCENZO RICCIUTO